



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI (Artt. 19 e 19bis della L.P. 30.11.1992 n. 23)**

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 07 di data 29.042025

## Sommario

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	4
<b>Art. 1 - Oggetto e finalità</b>	4
<b>Art. 2 - Natura delle provvidenze</b>	4
<b>Art. 3 - Criteri generali per la concessione delle provvidenze</b>	4
<b>Art. 4 - Criteri generali di quantificazione delle provvidenze</b>	5
<b>TITOLO II° - PROCEDURE</b>	5
<b>Art. 5 - Soggetti ammessi</b>	5
<b>Art. 6 - esclusione dai finanziamenti</b>	6
<b>Art. 7 - termini</b>	6
<b>Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande</b>	7
<b>Art. 9 - Esame delle domande.</b>	8
<b>Art. 10 - Compiti degli uffici</b>	8
<b>Art. 11 - Modalità di erogazione delle provvidenze</b>	8
<b>TITOLO III° - settori di intervento</b>	9
<b>Art. 12 - individuazione</b>	9
<b>Art. 13 - attività sportive e ricreative del tempo libero</b>	10
<b>Art. 14 - sviluppo economico turistico</b>	10
<b>Art. 15 - Attività culturali ed educative</b>	11
<b>Art. 16 - tutela dei valori ambientali</b>	11
<b>Art. 17 - attività del volontariato sociale</b>	11
<b>Art. 18 - culto pubblico</b>	12
<b>Art. 19 - volontariato per la protezione civile</b>	12
<b>Art. 20 - criteri per l'erogazione dei contributi sportivi</b>	12
<b>Art. 21 - criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno dello sviluppo economico e turistico</b>	14
<b>Art. 22 - criteri per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività culturali</b>	14
<b>Art. 23 - criteri per l'erogazione di contributi a sostegno della tutela dei valori ambientali</b>	14
<b>Art. 24 - criteri per l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività del volontariato sociale</b>	15
<b>Art. 25 - criteri per l'erogazione di contributi a sostegno del culto pubblico</b>	15
<b>Art. 26 - criteri per l'erogazione di contributi a sostegno del volontariato e della protezione civile</b>	15
<b>Art. 27 - Interventi straordinari</b>	16
<b>Art. 28 - contributi per la realizzazione di lavori su beni immobili</b>	16
<b>TITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI</b>	17
<b>Art. 29 - Responsabilità del Comune</b>	17
<b>Art. 30 - contributi pubblici diversi</b>	17

<b>Art. 31 - programmazione dell'attività</b>	17
<b>Art. 32 - verifica dello stato di attuazione</b>	18
<b>Art. 33 - obblighi dei beneficiari e patrocinio</b>	18
<b>Art. 34 - albo dei beneficiari.</b>	18
<b>Art. 35 - Partecipazione al procedimento</b>	18
<b>Art. 36 - norma finale</b>	18
<b>PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'</b>	19

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Con il presente Regolamento, il Comune di Campodенno, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19 e 19bis della L.P. 30.11.1992 n. 23, assicurando massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### **Art. 2 - Natura delle provvidenze**

1. Le provvidenze arrecano vantaggi unilaterali ai beneficiari. Esse possono assumere la forma di:
  - sovvenzioni, quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;
  - contributi, quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell'onere complessivo, comunque in misura non superiore rispettivamente all'80%, 50% e 30% della spesa ritenuta ammissibile da individuare di volta in volta nel provvedimento di assegnazione con apposita motivazione;
  - sussidi, quando si tratti di interventi di natura sociale e/o assistenziale;
  - ausili finanziari, quando si sia in presenza di altre forme di provvidenze che non rientrino nelle precedenti categorie;
  - conferimento di onorificenze e particolari riconoscimenti, anche economici, ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi che si siano contraddistinti nella pratica dell'attività sportiva;
  - contributo di incentivo per la pubblicazione di testi e l'effettuazione di ricerche da parte di studiosi o ricercatori relative alle vicende storiche, sociali, economiche e culturali di interesse comunale.

### **Art. 3 - Criteri generali per la concessione delle provvidenze**

1. Le provvidenze sono concesse in base ad un ordine di priorità che riflette il grado di interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta.

Esse vengono così suddivise:

- attività di interesse istituzionale, svolte da soggetti che vedano il Comune di Campodенno come socio fondatore, statutario o rappresentato per legge o che, per ragioni diverse, quali la grande tradizione od il prestigio riconosciuto, assumano un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore; dette attività vengono di norma sostenute mediante specifici stanziamenti iscritti a bilancio, la cui assegnazione potrà essere disciplinata mediante formali convenzioni o atti negoziali che assicurino la necessaria corrispondenza con le politiche comunali e garantiscano il conseguimento di una concordata reciprocità;
  - attività di interesse pubblico non istituzionale, intese come iniziative di rilievo progettuale nei settori di rispettivo interesse; esse sono rigorosamente impostate dal punto di vista degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di attuazione e sono gestite sulla base di criteri di professionalità;
  - attività di interesse pubblico parziale, costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo, di impegno finanziario limitato e/o di rilievo territoriale circoscritto.
2. La Giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario comunale, deve tenere conto dei seguenti parametri:

- il numero dei soggetti direttamente od indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
- la qualità ed il valore dell'attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;
- coincidenza dell'attività del soggetto richiedente con interessi generali o diffusi nella comunità locale e con gli indirizzi generali e settoriali dell'Amministrazione;
- attività prefissa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
- la mancanza di finalità di lucro;
- rilevanza territoriale dell'attività svolta;
- incidenza del volontariato e capacità di valorizzazione e/o integrazione delle/con le risorse esistenti.

3. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:

#### **Art. 4 - Criteri generali di quantificazione delle provvidenze**

1. Sulla base delle risorse disponibili, del numero di domande pervenute e delle proposte avanzate dalle unità organizzative competenti per materia, i piani di riparto sono predisposti con riferimento ai seguenti criteri:
  - interesse pubblico, nei termini di cui al precedente punto;
  - grado di coincidenza con interessi generali o diffusi della comunità locale;
  - grado di coincidenza con gli indirizzi generali o settoriali dell'Amministrazione;
  - qualità dei contenuti e rigore nell'impostazione delle attività;
  - riconoscimento e tutela dell'apporto del volontariato e della capacità di valorizzare ed integrare le risorse esistenti;
  - sostegno alla capacità di autofinanziamento e di diversificazione delle entrate;
  - promozione della qualità dei servizi resi alla comunità, della loro equità ed effettiva accessibilità, dell'efficienza e dell'economicità gestionale.

### **TITOLO II° - PROCEDURE**

#### **Art. 5 – Soggetti ammessi**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
  - a) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - b) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività nel Comune di Campodeno;
  - c) di Associazioni, comitati od organizzazioni non riconosciute, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune, o che comunque organizzano altre manifestazioni a carattere sovracomunale o valligiano.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 68/93 e successive modifiche. I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti ad altri enti.
3. La Giunta comunale può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui alla L.P. 11 giugno 2002 n° 8. Con dette convenzioni saranno regolati il concorso dell'intervento finanziario comunale, le modalità e i criteri di erogazione dello stesso, gli obiettivi e i piani programma preordinati alla partecipazione alla

spesa da parte del Comune, nonché quant'altro necessario ai fini del raggiungimento delle peculiari finalità per le quali i medesimi soggetti sono stati individuati ed a cui sono preposti.

4. La Giunta comunale può riconoscere, in caso di persone fisiche che si siano distinte nella pratica dell'attività sportiva (atleti, tecnici e dirigenti sportivi), almeno a livello nazionale, onorificenze e particolari riconoscimenti che potranno consistere nell'erogazione di contributi per la pratica sportiva nonché di servizi a titolo gratuito inerenti la pratica dello sport. L'ammissione al riconoscimento potrà essere attivata su iniziativa dei singoli soggetti, mediante la presentazione di domanda presso gli uffici comunali ai sensi del presente Regolamento o su iniziativa della Giunta comunale nel caso di prestazioni di notevole rilievo quale riconoscimento della comunità per la lodevole attività svolta;
5. La Giunta comunale potrà riconoscere, nelle forme che riterrà più idonee, a persone fisiche od Associazioni, studiosi o ricercatori, enti di ricerca, che vogliano approfondire ed impegnarsi, pubblicando testi inerenti la materia, a favorire la comprensione delle vicende storiche, sociali, economiche e culturali di interesse comunale o per lo svolgimento delle ricerche stesse;

#### **Art. 6 – esclusione dai finanziamenti**

1. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:
  - gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento dei tributi comunali o che abbiano pendenze di qualsiasi tipo nei confronti del Comune di Campoddenno;
  - le attività rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente;
  - le attività promosse in settori di intervento per i quali l'offerta comunale sia ritenuta sufficiente;
  - le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;
  - le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento o il diretto beneficio della Comunità di Campoddenno, fermo in ogni caso restando quanto previsto dal precedente art. 5, comma 2.

#### **Art. 7 – termini**

##### Domande contributi ordinari e/o attrezzature

1. Le domande di concessione di contributi o sovvenzioni redatte secondo schemi appositamente predisposti dai competenti uffici comunali e disponibili sul sito [www.comune.campoddenno.tn.it](http://www.comune.campoddenno.tn.it), devono essere presentate entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.
2. Per le richieste di contributo di importo superiore ad € 30.000,00 l'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare alla data sopra riportata sulla base della disponibilità di Bilancio del Comune di Campoddenno.
3. La Giunta comunale procederà al loro esame ed alla formazione del piano di riparto in una tornata all'anno durante il mese di giugno.
4. La Giunta comunale può, per motivate ragioni, modificare nel corso le scadenze di cui al comma 4.
5. Nei casi di estrema urgenza è in facoltà del Sindaco comunicare, con apposita motivata nota, l'intendimento dell'Amministrazione di provvedere all'accoglimento della richiesta presentata salvo ratifica successiva della Giunta comunale con il provvedimento di concessione. Tale funzione sindacale non è delegabile.

##### Domande contributo per manifestazioni

1. Le domande di concessione di contributi o sovvenzioni per le manifestazioni dovranno essere redatte secondo schemi appositamente predisposti dai competenti uffici comunali e disponibili sul sito <https://www.comune.campoddenno.tn.it>.
2. Tali domande potranno essere presentate in qualsiasi momento dell'anno, purché antecedentemente la data della manifestazione e/o evento.

3. Nei casi di manifestazioni già concluse e ritenute particolarmente rilevanti per la promozione del territorio, è facoltà dell'Amministrazione di ammettere successivamente a contributo tali iniziative con apposita motivata nota.

#### **Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Il comune farà riferimento (per le comunicazioni –mail, telefono e quant'altro) esclusivamente al presidente dell'associazione o suo delegato e non al commercialista incaricato della gestione della loro contabilità.
4. Le istanze devono essere redatte in carta resa legale (marca da bollo) secondo modelli predisposti dagli uffici comunali competenti e disponibili sul sito web del Comune di Campodeno <https://www.comune.campodeno.tn.it>.
3. Le istanze devono, inoltre, contenere una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, riferita:
  - all'assenza di cause ostative alla concessione delle provvidenze;
  - alla mancanza di condanne o procedimenti giudiziari pendenti ovvero all'assenza di misure di prevenzione per delitti contro la Pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al legale rappresentante per gli altri soggetti non pubblici;
  - all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o comunque soggetto ad altre procedure ostative.
4. Le istanze devono comunque essere corredate dalla seguente documentazione, ove non già in possesso dell'Amministrazione:
  - copia dell'atto costitutivo, dello statuto e certificazione di vigenza delle cariche sociali del soggetto richiedente;
  - breve ma esauriente relazione illustrativa delle attività o delle iniziative per cui viene richiesta la provvidenza, della loro importanza e rilevanza economica, culturale sociale e territoriale, dei relativi destinatari o fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie da impegnare;
  - bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento regolarmente firmato;
  - preventivo di spesa (entrate – uscite) dell'attività ammessa a contributo regolarmente firmato. Il Bilancio preventivo e consuntivo presentato dalle associazioni dovrà essere il più dettagliato possibile, specificando le singole voci che lo compongono (evitare voci tipo "spese varie" e "contributi da enti vari" specificando la provenienza);
  - relazione dei revisori dei conti (se prevista);
  - dichiarazione ai fini dell'esenzione "Irpef" regolarmente firmata;
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) attestante la veridicità dei dati esposti nei bilanci del sodalizio regolarmente firmata;
  - copia del codice fiscale o partita IVA e indicazione della persona e della struttura presso cui quietanzare l'eventuale provvidenza.
5. I soggetti richiedenti devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute a livello statutario, direttivo e societario, nonché eventuali modifiche delle coordinate bancarie (IBAN).
6. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un contributo comunale quale concorso alla spesa per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, devono presentare istanza di concessione prima dello svolgimento della manifestazione, corredata dal programma della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino esposte le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarla, inclusa quella a proprio carico. Il programma ed il preventivo della manifestazione potranno essere dichiarati e certificati in foglio allegato alla domanda dal legale rappresentante o

responsabile dell'ente o associazione richiedente. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od associazione organizzatore e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

7. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività e delle iniziative alle quali il Comune concorre devono essere comprese, indicate e quantificate separatamente, le prestazioni assicurate con mezzi o prestazioni fornite dal Comune.

#### **Art. 9 - Esame delle domande.**

1. Le domande di contributo con allegata relativa documentazione devono essere depositate presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
2. La struttura organizzativa individuata dal Segretario Comunale cura l'istruttoria delle domande che verranno sottoposte nel mese di giugno all'esame della Giunta comunale.
3. La Giunta comunale tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma un piano di riparto per il periodo di riferimento e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative incluse nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal finanziamento a cui farà seguito adeguata comunicazione.

#### **Art. 10 – Compiti degli uffici**

1. Spetta agli Uffici competenti:
  - la raccolta e la verifica della correttezza delle domande e la loro eventuale integrazione con gli elementi istruttori necessari o ritenuti opportuni;
  - la predisposizione della modulistica, che dovrà essere ispirata a semplicità ed omogeneità;
  - l'accertamento dei requisiti stabiliti dalle leggi di settore e dal presente regolamento;
  - la formulazione delle ipotesi di valutazione, di quantificazione e di riparto delle risorse e dei pareri in materia;
  - la predisposizione degli schemi di deliberazione;
  - la raccolta di pareri o di elementi istruttori di altri Uffici;
  - l'attività di informazione e di collaborazione con i soggetti richiedenti, alla luce di una precisa esigenza di partecipazione e trasparenza;
  - il controllo amministrativo sulla correttezza delle rendicontazioni;
  - la raccolta di elementi informativi e conoscitivi come supporto alle decisioni nel settore di specifico interesse.
2. Il comune di Campodенno approva ogni anno il piano anticorruzione e in applicazione dello stesso vengono fatti dei controlli a campione annuali con estrazione a sorte al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni fornite. Per la trasparenza, in sede di controllo a campione a discrezione potrà essere richiesto l'estratto conto bancario del richiedente il contributo.

#### **Art. 11 - Modalità di erogazione delle provvidenze**

1. L'erogazione delle provvidenze è disposta come segue:
  - per l'80% ad esecutività del provvedimento di assegnazione;
  - il saldo, pari al restante 20%, su presentazione della seguente documentazione:
    - relazione consuntiva sull'attività ammessa a finanziamento;
    - rendiconto finanziario (entrate-uscite) dell'attività ammessa a contributo;
    - giustificativi di spesa relativi all'attività/manifestazione o all'attrezzatura/mezzi ammesse a contributo fino all'importo del contributo assegnato.

- I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi già quietanzati al momento della presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione.
- Per l'acquisto di attrezzature la Giunta Comunale delibera sulla base del preventivo allegato alla domanda. In fase di liquidazione l'importo può differire dal deliberato in quanto si baserà sulle spese effettivamente sostenute e comprovate dai relativi documenti fiscali.
- L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene accettata per la sola rendicontazione di spese che, per loro natura, non siano documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività o all'attrezzatura ammesse a contributo.

Il saldo dovrà essere richiesto entro tre mesi dall'approvazione del relativo Rendiconto da parte dell'organo competente a pena la decadenza dello stesso.

2. La liquidazione del saldo potrà essere rideterminata, fino alla revoca dell'assegnazione ed al recupero delle anticipazioni già corrisposte:
  - nel caso di sostanziali difformità fra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo effettivamente prodotto e documentato;
  - se il disavanzo esposto nel rendiconto finanziario è inferiore all'importo del contributo concesso;
  - ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative.
3. Nel caso di pareggio senza il contributo del Comune o di avanzo con o senza il contributo del Comune nel rendiconto finanziario, il contributo assegnato verrà revocato fino al pareggio.
4. La revoca del provvedimento di assegnazione viene inoltre disposta qualora il soggetto beneficiario non provveda alla rendicontazione delle attività o delle iniziative.
5. finanziate entro la scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale la provvidenza è stata concessa ed inoltre quando sussista, da parte del soggetto beneficiario, una situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione comunale.
6. Il verificarsi delle circostanze di cui ai precedenti commi 2. e 3, costituisce motivo per non erogare, nei confronti dei soggetti inadempienti, provvidenze per l'anno successivo.
7. Le associazioni sono tenute ad una gestione oculata delle proprie finanze cercando di avere un bilancio in pareggio tra entrate ed uscite.
8. I soggetti che organizzano iniziative accolte in programmi o piani formalmente adottati dall'Amministrazione ottengono di norma, per lo svolgimento di tali iniziative, la concessione in uso temporaneo gratuito dei beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune; le relative concessioni in uso gratuito sono di regola disposte con il provvedimento di adozione dei programmi o dei piani anzidetti.

### **TITOLO III° - settori di intervento**

#### **Art. 12 - individuazione**

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:
  - a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - b) Sviluppo economico e turistico;
  - c) Attività culturali ed educative;
  - d) Tutela dei valori ambientali;

- e) Attività del volontariato sociale;
  - f) Culto pubblico;
  - g) Volontariato per la protezione civile.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
  3. I contributi e gli interventi finanziari relativi ai diversi settori sono stabiliti con i criteri e le modalità previste nei Titoli I° e II°, salvo ulteriori specifiche procedure stabilite in relazione ai diversi settori di intervento.

#### **Art. 13 - attività sportive e ricreative del tempo libero**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate:
  - alla promozione della pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani;
  - ad attività sportive amatoriali;
  - ad attività fisico-motorio del tempo libero;
  - a manifestazioni sportive di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità, o a parziale copertura di oneri sostenuti da Associazioni sportive per lavori a impianti di struttura di proprietà comunale in base a convenzioni;
  - concessione di agevolazioni per l'uso di impianti e strutture sportive di proprietà comunale ad associazioni sportive, e ricreative mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale;
  - al conferimento di onorificenze e particolari riconoscimenti, anche economici, ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi che si siano contraddistinti nell'attività sportiva.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza sportiva sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione dello sport.

#### **Art. 14 – sviluppo economico turistico**

1. Gli interventi del Comune volti a promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
  - al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, rassegne, esposizioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
  - al concorso per manifestazioni di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
  - al concorso per manifestazioni tese ad incrementare il movimento turistico e lo sviluppo turistico del Comune, iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio anche storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
  - alla concessione di contributi per lo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e sviluppo dell'economia di montagna che non siano di competenza di altri enti;
  - alla concessione di contributi a favore delle Pro Loco e di altri soggetti volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;
  - alle iniziative atte a promuovere rapporti di interscambio tra enti;
  - alla concessione di agevolazioni per l'uso di impianti e strutture comunali per la riuscita delle manifestazioni di cui sopra.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza economica e turistica sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione dello sviluppo turistico ed economico del territorio.

### **Art. 15 - Attività culturali ed educative**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:
  - alla concessione di contributi per attività teatrali, musicali, mostre di pittura, esposizioni, o di altro pregio artistico;
  - alla concessione di contributi per rassegne aventi finalità culturali, artistiche, e scientifiche;
  - al concorso di attività culturali eseguite da Enti ed Associazioni in collaborazione con la Biblioteca comunale;
  - a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
  - a favore dei soggetti che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
  - alla concessione di contributi a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale o comunque della popolazione scolastica residente, comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo;
  - alla concessione di agevolazioni per l'uso degli immobili di proprietà comunale per la organizzazione di tali manifestazioni;
  - al concorso nel favorire la comprensione delle vicende storiche, sociali, economiche e culturali di interesse comunale.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

### **Art. 16 - tutela dei valori ambientali**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
  - al sostegno dell'attività di Enti ed Associazioni che operano per la protezione e salvaguardia dell'ambiente;
  - al sostegno di manifestazioni ed iniziative tese a diffondere la cultura ecologica del rispetto della natura e dell'ambiente;
  - alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla tutela dell'ambiente.
3. Le Associazioni che su invito dell'Amministrazione prenderanno parte alla giornata ecologica organizzata dal Comune di Campodeno verranno gratificate con un ulteriore contributo.

### **Art. 17 - attività del volontariato sociale**

1. Gli interventi del Comune in materia di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:
  - al sostegno di Enti ed Associazioni che operano nel volontariato, nel settore sociale e dell'assistenza a favore di persone in stato di bisogno o a supporto dei servizi sociali istituzionali;
  - alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
  - all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
  - all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
  - alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;

- alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
  - al recupero e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
  - alla prestazione di forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale ed amministrativa attivando anche adeguate forme e modalità di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.
2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza sociale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo con il quale concorre alla promozione del volontariato sociale.

#### **Art. 18 - culto pubblico**

1. Gli interventi del Comune a favore delle parrocchie sono principalmente finalizzati:
- alle erogazioni derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 25, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005 n. 2/L (vedasi circolare Regione Trentino-Alto Adige n. 7228 del 24.03.1987);
  - all'erogazione di contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese le retribuzioni del personale ai sensi dell'art. 25 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005 n. 2/L. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 8 del presente regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto del rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.01.1992 n. 3500/632/-R;
  - all'erogazione di contributi ordinari e straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali del presente Regolamento e negli artt. 1 e 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005 n. 2/L (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09.07.1987 nr. 6607-1/R).

#### **Art. 19 - volontariato per la protezione civile**

1. L'Amministrazione comunale assegna ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Comune di Campodenno un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954 n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione ai Corpi stessi, tenendo conto delle entrate dei Corpi medesimi e degli eventuali contributi.
2. L'erogazione di tali contributi viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta dall'art. 5 del presente regolamento, essa ritenendosi assorbita dagli atti contenuti nel Bilancio di previsione e nel Conto consuntivo approvati dal Consiglio comunale.
3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto, manutenzione di attrezzature e strutture assegnate ai Corpi VV.F. ai sensi della citata normativa.

#### **Art. 20 - criteri per l'erogazione dei contributi sportivi**

1. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dell'attività sportiva ordinaria, sono rilevanti:
- il parere espresso dai competenti Comitati delle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o da eventuali Organizzazioni di riferimento, in ordine alle attività svolte dalle associazioni sportive;
  - la partecipazione delle singole associazioni sportive a campionati o manifestazioni a struttura similari, e il relativo numero di atleti impegnati;
  - la consistenza dell'attività giovanile e promozionale svolta;
  - la polisportività;

- il numero di tesserati;
  - l'attività sportiva di soggetti disabili tesserati;
  - la gestione o custodia di impianti sportivi non diversamente sovvenzionati dal Comune.
2. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e non può comunque essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite allegato alla domanda di contributo.
  3. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di manifestazioni sportive sono rilevanti:
    - la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine del Comune di Campodенno e delle sue località;
    - la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale);
    - la longevità organizzativa;
    - la partecipazione di atleti locali;
    - la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;
    - la promozione di discipline emergenti, innovative o di particolare interesse;
    - la capacità di autofinanziamento;
    - la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
    - il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
    - il parere espresso dai competenti Comitati delle Federazioni affiliate al Coni, degli Enti di Promozione riconosciuti dal Coni o da eventuali Organizzazioni di riferimento in ordine alla valenza tecnica dell'evento.
  4. Sono ritenute spese non ammissibili quelle non strettamente correlate all'allestimento della manifestazione sportiva. L'entità del contributo non può in ogni caso essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite della manifestazione allegato alla domanda di contributo.
  5. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dell'acquisto di attrezzature sportive sono rilevanti:
    - il loro particolare pregio e consistenza;
    - il loro esclusivo utilizzo per finalità sportive;
    - il preventivo di spesa e relazione;
    - la dichiarazione attestante la collocazione delle attrezzature ed impegno formale a garantire il loro utilizzo anche da parte di altre Associazioni sportive se le attrezzature sono collocate in impianti sportivi comunali o comunque di proprietà pubblica.
  6. L'ammontare del contributo finanziario per l'acquisto di attrezzature non può in ogni caso superare il limite del 70% della spesa ritenuta ammissibile.
  7. Per la determinazione di onorificenze e particolari riconoscimenti, anche economici, ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi che si siano contraddistinti nella pratica dell'attività sportiva sono rilevanti:
    - l'età della persona fisica;

- gli anni di pratica sportiva;
- i risultati ottenuti, almeno a livello nazionale, dall'atleta;
- il servizio prestato a favore di associazioni sportive o ad atleti che hanno conseguito notevoli risultati nell'attività sportiva.

#### **Art. 21 - criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno dello sviluppo economico e turistico**

1. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dello sviluppo economico e turistico sono rilevanti:
  - la promozione dell'immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesaggistico-ambientali;
  - la promozione dell'organizzazione turistica del Comune ovvero della conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio linguistico e artistico;
  - le iniziative di marketing turistico;
  - i servizi di informazione e assistenza turistica.
2. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e non può comunque essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite allegato alla domanda di contributo.
3. Per la determinazione del contributo finanziario di manifestazioni a sostegno dello sviluppo economico e turistico sono rilevanti:
  - l'azione promozionale del territorio sia per gli aspetti economici che per gli aspetti turistici;
  - le iniziative che promuovano e incentivino il movimento turistico e che qualifichino anche l'immagine della comunità.
4. L'entità del contributo non può essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite della manifestazione allegato alla domanda di contributo.

#### **Art. 22 - criteri per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività culturali**

1. L'assegnazione e la quantificazione dei contributi a sostegno delle attività culturali è effettuata sulla base:
  - delle linee programmatiche culturali contenute nel bilancio comunale annuale di previsione;
  - della sussistenza o meno dell'interesse pubblico alle manifestazioni proposte;
  - della tradizione consolidata e/o del prestigio riconosciuto, anche in termini di utenza, del soggetto richiedente;
  - delle attività di promozione e formazione culturale, in una prospettiva prevalente di sostegno, tutela, valorizzazione e coordinamento del tessuto dei soggetti e del ruolo sociale del libero associazionismo e del volontariato;
  - del grado di ricaduta sullo sviluppo culturale della popolazione locale e/o di valorizzare l'immagine del Comune di Campodенно;
  - della sussistenza di un rilevante interesse pubblico;
  - l'effettivo contributo alla comprensione delle vicende storiche, sociali, economiche e culturali di interesse comunale e della comunità apportato attraverso l'opera per la quale si richiede il contributo.
2. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e non può comunque essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite allegato alla domanda di contributo.

#### **Art. 23 - criteri per l'erogazione di contributi a sostegno della tutela dei valori ambientali**

1. Per la concessione dei finanziamenti, contributi ed agevolazioni a sostegno della tutela dei valori ambientali sono adottati i seguenti criteri di valutazione degli interventi e delle iniziative:
  - compatibilità con le finalità istituzionali assegnate al Comune di Campodенно;

- incidenza sul territorio del Comune;
  - rilevanza per la salvaguardia, la conservazione, il recupero e la conoscenza dei valori ambientali e culturali propri del territorio del Comune;
  - rilevanza economica, formativa ed occupazionale;
  - rilevanza scientifica e culturale;
  - efficacia promozionale delle attività tradizionali e non che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune;
  - istruzione, cultura e educazione ambientale legate all'immagine del Comune;
  - tutela e preservazione dei valori ambientali, naturalistici e del paesaggio del Comune;
  - studio e utilizzo di fonti energetiche alternative o rinnovabili nel territorio del Comune;
  - sviluppo di settori dell'economia locale e dell'occupazione nell'ambito delle attività agro-silvo-pastorali, biologiche, della pesca ed altre attività tipiche e tradizionali del territorio del Comune.
2. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e non può comunque essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite allegato alla domanda di contributo.

#### **Art. 24 - criteri per l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività del volontariato sociale**

1. Per la concessione dei finanziamenti, contributi ed agevolazioni a sostegno dell'attività del volontariato sociale sono adottati i seguenti criteri di valutazione degli interventi e delle iniziative:
- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e delle attività svolte;
  - coincidenza dell'attività svolta con interessi generali e diffusi nella comunità locale;
  - rilevanza territoriale delle attività;
  - incidenza del volontariato diretta al perseguimento degli scopi statuari;
  - assenza di fini di lucro negli scopi statuari;
  - promozione di iniziative di aiuto e solidarietà;
  - condizione dei soggetti beneficiari (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, tossicodipendenti, etc.);
  - tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, etc.).
2. L'entità del contributo è subordinata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e non può comunque essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite allegato alla domanda di contributo.

#### **Art. 25 - criteri per l'erogazione di contributi a sostegno del culto pubblico**

1. Per la concessione dei finanziamenti, contributi ed agevolazioni a sostegno del culto pubblico sono adottati i seguenti criteri di valutazione:
- iniziative volte a favorire finalità religiose di beneficenza e di istituzione;
  - contributi diretti alla conservazione di luoghi aperti al pubblico culto e di strutture annesse, di carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile;
  - contributi per la solennizzazione di particolari feste religiose ed in particolare per quelle del Santo Patrono.

#### **Art. 26 - criteri per l'erogazione di contributi a sostegno del volontariato e della protezione civile**

1. Per la concessione dei finanziamenti, contributi ed agevolazioni a sostegno del volontariato e della protezione civile sono adottati i seguenti criteri di valutazione degli interventi e delle iniziative:
- promuovere e stimolare una cultura di protezione civile centrata sulle attività di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio;
  - favorire la creazione, l'integrazione o l'implementazione di una struttura di protezione civile in grado di rispondere alle esigenze di tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e

dell'ambiente dai danni o dal pericolo imminente derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi;

- sostenere la realizzazione di attività formative ed informative, in favore delle popolazioni interessate dalle varie ipotesi di rischio, finalizzate alla conoscenza del territorio, delle misure di prevenzione adottate e delle norme comportamentali di autoprotezione da osservare in presenza di eventi calamitosi o in previsione degli stessi;
- fornire alle Associazioni di Volontariato di protezione civile ogni forma possibile di supporto tecnico ed organizzativo attribuendo ad esse contributi per l'acquisto di attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti, manutenzione mezzi ed attrezzature e assicurazione soci operativi necessari per le attività di prevenzione ed intervento in caso di calamità.

#### **Art. 27 - Interventi straordinari**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al comma 1 avviene secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al comma 1, le norme previste dal precedente Titolo II°.

#### **Art. 28 - contributi per la realizzazione di lavori su beni immobili**

1. L'Amministrazione può erogare contributi per la realizzazione di lavori sui beni immobili di proprietà comunale realizzati da Enti, Associazioni e Soggetti che ne abbiano la disponibilità in base a contratto, previa approvazione di apposito accordo che regola le modalità di esecuzione dei lavori e di erogazione dei contributi.
2. I contributi sono determinati in misura non superiore alla soglia stabilita dalla Legge provinciale in materia di opere e lavori pubblici per i lavori da eseguirsi in economia con affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali tenendo conto dell'interesse dell'amministrazione all'arricchimento del proprio patrimonio immobiliare e sono destinati al ristoro delle spese occorse per l'esecuzione delle opere e l'approvvigionamento dei mezzi materiali necessari.
3. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di interventi per la realizzazione, il miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi sono rilevanti:
  - le finalità e gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti;
  - la qualità del progetto esecutivo redatto ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici (completo di relazione illustrativa delle opere in progetto, computo metrico-estimativo ed elaborati grafici di dettaglio);
  - il piano di finanziamento;
  - la relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione;
  - l'importo delle spese di progettazione;
  - l'importo delle spese per la direzione dei lavori e per il responsabile della sicurezza dove previsto;
  - l'importo delle spese per la redazione della contabilità ed atti di collaudo;
  - l'importo dell'imposta sul valore aggiunto solo se non detraibile o rimborsabile al beneficiario del contributo.
4. La liquidazione del contributo, che potrà avvenire anche per acconti, è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - accertamento dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e edilizie;

- presentazione di adeguata certificazione attestante l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori rispetto ai progetti presentati;
- effettiva esecuzione dei lavori, accertabile solo tramite verifica da parte dei competenti Uffici comunali;
- esibizione di dichiarazione, da parte delle ditte realizzatrici di impianti tecnologici di conformità degli stessi alle normative di legge;
- esibizione di fatture in originale di importo pari alla spesa ammessa a contributo.

## **TITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29 - Responsabilità del Comune**

1. L'intervento finanziario concesso dalla Giunta comunale ai sensi del vigente Regolamento è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali siano stati accordati contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca per le quali il contributo è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.
6. Le spese di ospitalità, di rappresentanza e simili, effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti.
7. organi del Comune, e nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente Regolamento.

### **Art. 30 - contributi pubblici diversi**

1. I contributi sono determinati anche in relazione ad interventi contributivi da parte di Enti Pubblici diversi dal Comune di Campodенно.
2. I contributi di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con altri contributi finanziari, erogati dal Comune di Campodенно, a favore della stessa iniziativa o dello stesso intervento.

### **Art. 31 - programmazione dell'attività**

1. Entro novembre di ogni anno, i soggetti richiedenti devono presentare un bilancio preventivo provvisorio ed una relazione riguardante l'attività prevista per l'anno successivo al fine di consentire all'amministrazione di prevedere idonei stanziamenti di bilancio.
2. I richiedenti sono invitati a programmare l'attività di concerto con l'amministrazione comunale.

#### **Art. 32 - verifica dello stato di attuazione**

1. La Giunta Comunale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto del Comune. I servizi competenti effettuano controlli secondo le modalità ritenute più opportune.
2. Ove le verifiche abbiano manifestato manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta comunale sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento, fatte salve eventuali azioni di recupero.
3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il biennio successivo.

#### **Art. 33 - obblighi dei beneficiari e patrocinio**

1. Gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi col quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta, di per sé, benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto, dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### **Art. 34 - albo dei beneficiari.**

1. È istituito l'albo dei beneficiari costituito dai soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale, in base a quanto disposto dalla Legge 30.12.1991 n. 412.
2. L'albo è aggiornato contestualmente con l'inclusione dei soggetti cui siano stati attribuiti benefici finanziari e pubblicato all'albo pretorio on line del Comune.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

#### **Art. 35 - Partecipazione al procedimento**

1. Per quanto attiene alla partecipazione al procedimento, si fa esplicito riferimento a quanto previsto dal Capo V della L.P. 30.11.1992 n. 23 e dallo Statuto comunale, con lo scopo di facilitare la relazione dei cittadini con l'Amministrazione comunale e di garantire pari e concrete opportunità nell'accesso ai servizi e alle prestazioni del Comune.

#### **Art. 36 - norma finale**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.



## **COMUNE DI CAMPODENNO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

### **PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

#### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI**

(Artt. 19 e 19bis della L.P. 30.11.1992 n. 23)

Il regolamento sopracitato è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 07 di data 29/04/2025 ed è in vigore dall'esecutività della stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e quindi dal 30/04/2025.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Laura Stefli